

COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti, al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione a terzi, responsabile della gestione medesima e l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle

condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività, comunque, disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II° OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) - sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.
 - b) - sono considerate temporanee:
 - b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o anche risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2°: LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione - **da rilasciare entro dieci giorni dalla presentazione della domanda;**
2. **La comunicazione su apposito modulo predisposto dal Comune.** Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) - nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) - ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e relativa superficie o estensione lineare;
 - d) - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) - la durata e la frequenza;
 - f) - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal comune;
 - g) - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente

disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare dimostrate situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 2, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7, deve essere presentata all'ufficio comunale del Responsabile del Servizio Tributi, il quale provvederà ad assegnarlo al Funzionario responsabile della gestione del canone.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o da oltre Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 10 bis - Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 5, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 11 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 12-Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2: La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13 — Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14 - Modifica, Sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia di edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal

Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve ; osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3: Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, arce e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.
3. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "A" del Regolamento.
4. Le predette tariffe ordinarie sono aumentate:
 - a) del 50 per cento, in caso di occupazione per l'esercizio delle seguenti attività: fiere, festeggiamenti, mercati;
 - b) del 50 per cento, se la occupazione comporta la posa in opera di strutture fisse ai suolo, anche se non comporta manomissione del suolo stesso.
5. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 21 - Classificazione delle strade

1. Al fine dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata la presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le

modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni di metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 25 per cento.
5. Le misure di tariffa, determinate per aree, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, al 30% di quella deliberata per la prima.
6. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
7. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del codice della strada. Il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
8. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 23 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore.

Articolo 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte:
 - a) del 90 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche congiuntamente ad altri Enti;
 - b) dell'80 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
 - d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 4, comma 7;
 - e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - f) dell'80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - g) del 30 per cento, per occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune.
 - h) Del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e del 90 per cento per i produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - i) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni;
 - j) del 50 per cento per le occupazioni con passi carrabili.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e non sono cumulabili tra di loro.
3. Il Comune si riserva la facoltà di trasferire in altra sede ed a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti. Quando detto trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture in cunicoli di muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendite o di somministrazione (e di durata non superiore a ore 12);
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - d) le occupazioni temporanee realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera "a", per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
 - i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- p) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- r) le occupazioni di aree cimiteriali;
- s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
- t) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'articolo 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- u) Le occupazioni del suolo effettuate dalle aziende di Valledolmo con pannello pubblicitario apposto sul contenitore della segnaletica di divieto di sosta e/o passaggio pedonale, da posizionare nel corso principale e lungo il percorso della processione, per un periodo di 5 anni, sostenendone il costo complessivo di realizzazione (cassonetto in metallo, tabelle in ceramica, pannello pubblicitario, collocazione);
- v) Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico, incentivare il settore edile, migliorare il decoro urbano e accrescere la qualità estetica del Comune, il canone temporaneo è gratuito per le occupazioni di suolo pubblico con ponteggio su tutto il territorio comunale effettuate a seguito di interventi edilizi che prevedono il rifacimento/realizzazione dei prospetti.
La durata dell'occupazione di cui sopra, intesa come numero di giorni naturali e consecutivi che decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo, dovrà essere commisurata alla reale durata dei lavori necessari alla realizzazione dei prospetti considerando una durata media di cinque ore lavorative necessarie alla realizzazione di 1 mq di prospetto e sarà calcolata mediante l'utilizzo della seguente formula arrotondata per eccesso all'intero:
Durata dei lavori in giorni = (mq di prospetto da realizzare x 5 ore/mq) / 8 ore;

Articolo 26 BIS - Voucher -

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a quindici giorni consecutivi, effettuate da imprese edili operanti nel settore e iscritte in apposito Albo, può essere adottata una procedura abbreviata, denominata Voucher, che prevede la presentazione della concessione, Voucher, al Corpo di Polizia Municipale entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione.

Ogni singola impresa edile effettuerà la richiesta di rilascio del Voucher, secondo il modello di richiesta, da utilizzare su tutto il territorio Comunale, per una superficie forfettaria massima di mq. 10, all'Ufficio Servizio Occupazioni Spazi del Comune, che espletterà la pratica nel termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta stessa. Trascorso tale termine si applicano le tariffe vigenti nel regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il canone dovuto per il rilascio dei Voucher, è pari a zero.

Ad ogni singola impresa saranno concessi un numero massimo di dieci Voucher.

I Voucher hanno validità e possono essere utilizzati entro l'anno solare di presentazione della richiesta.

Se a seguito della presentazione del Voucher, dovessero essere ravvisate delle condizioni ostative all'occupazione del suolo, sarà cura del Corpo di Polizia Municipale, darne atto all'impresa e concordare con la stessa la data di inizio dell'occupazione.

Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere riutilizzata successivamente se accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico;

TITOLO IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27 - ACCERTAMENTO

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 28 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso l'anno di rilascio della concessione, in proporzione alle mensilità di godimento.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali" il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 29 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'articolo 30 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art. 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 30 - NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI VALLEDOLMO - versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche - COSAP", con arrotondamento per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31.01.-- 30.04.--), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 103,29, oppure qualora l'ammontare del canone superi € 258,22, il Comune su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili, fino ad un massimo di cinque, con l'applicazione degli interessi legali a partire dalla terza rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il

debito entro tre giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.

Articolo 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo ai Concessionario della Riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 .
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1°.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 32 - RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 33 - SANZIONI

1. Qualora le violazioni rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice;
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 18 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

Articolo 34 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n.1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione -se e quanto dovuto- restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dal Comune.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO:

aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
dehors
dissuasori stradali
distributori di carburanti
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizioni di merci all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegno al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
passi carrai
ponteggi, attrezzature, materiali per l'edilizia

spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci

spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto

spazi riservati al parcheggio privato

spettacoli viaggianti e circensi

occupazioni del SOPRASSUOLO

cavidotti, elettrodotti e simili
impianti a fime per trasporto merci o persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazza
tende solari e simili

occupazioni del SOTTOSUOLO

cavidotti interrati
cisterne e serbatoi interrati in genere
condotte e tubazioni interrate
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE

N.	TARIFFE	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA	
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI:			
	a Per ogni metro quadrato e per ogni anno solare	€ 22,83	€ 17,56	
2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE:			
	a Per ogni metro quadrato e per giorno o frazione	€ 1,34	€ 1,03	
3	MAGGIORAZIONI (maggiorazioni del 50%):			
	a Occupazione per esercizio di ferie, festeggiamenti e mercati			
	Occupazioni permanenti	€ 34,24	€ 26,34	
	Occupazioni temporanee	€ 2,01	€ 1,55	
	b Occupazioni che comportano posa in opera di strutture fisse al suolo			
	Occupazioni permanenti	€ 34,24	€ 26,34	
	Occupazioni temporanee	€ 2,01	€ 1,55	
	4	AGEVOLAZIONI:		
		a La superficie eccedente i 1.000 (mille) metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione 25%;		
		Occupazioni permanenti	€ 5,70	€ 4,39
Occupazioni temporanee		€ 0,33	€ 0,25	
b Le occupazioni di spazi realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche congiuntamente ad altri Enti (riduzione del 90%):				
Occupazioni permanenti		€ 2,28	€ 1,76	
Occupazioni temporanee		€ 0,13	€ 0,10	
c Le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione (riduzione dell'80%):				
Occupazioni permanenti		€ 4,57	€ 3,51	
Occupazioni temporanee		€ 0,27	€ 0,21	

d	Le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico (riduzione del 50 %):		
	Occupazioni permanenti	€ 11,41	€ 8,78
	Occupazioni temporanee	€ 0,67	€ 0,52
	occupazioni con cisterne o serbatoi interrati:		
	Occupazioni permanenti	€ 15,22	€ 11,71
	Occupazioni temporanee	€ 0,90	€ 0,69
e	Le occupazioni temporanee di carattere ricorrente rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale (riduzione del 50%)		
	Occupazioni permanenti	€ 11,41	€ 8,78
	Occupazioni temporanee	€ 0,67	€ 0,52
f	Le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe (riduzione del 50%):		
	Occupazioni permanenti	€ 11,41	€ 8,78
	Occupazioni temporanee	€ 0,67	€ 0,52
g	Le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante(riduzione dell'80 %)		
	Occupazioni permanenti	€ 4,57	€ 3,51
	Occupazioni temporanee	€ 0,27	€ 0,21
h	Le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate (riduzione del 30%)		
	Occupazioni permanenti	€ 15,98	€ 12,29
	Occupazioni temporanee	€ 0,94	€ 0,72
i	Le occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici servizi (riduzione del 50%):		
	Occupazioni permanenti	€ 11,41	€ 8,78
	Occupazioni temporanee	€ 0,67	€ 0,52
l	Le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione del 90%):		
	Occupazioni permanenti	€ 2,29	€ 1,76
	Occupazioni temporanee	€ 0,13	€ 0,10
m	Le occupazioni temporanee di durata non superiore a 15 giorni (riduzione del 50%):		
	Occupazioni temporanee	€ 0,67	€ 0,52

n	Le occupazioni con passi carrabili (riduzione del 50%):		
	Occupazioni permanenti	€ 11,41	€ 8,78
o	Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato secondo quanto stabilito dal art. 63 del D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446 e da circolare n.1/ D.F. del 20.01.2009 del ministero delle Economie e delle Finanze. Commisurato al numero complessivo delle relative utenze (per ogni utente). In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto, non può essere inferiore ad € 516,46		

ESENZIONI

- 1)-Occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato;
- 2)-Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni e iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendite o di somministrazione di durata non superiore a 12 ore;
- 3)-Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- 4) -Le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati al punto n. 1 per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 5) -Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 04/Dicembre/1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- 6) -Le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- 7) -Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- 8) -Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- 9) -Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- 10) -Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- 11) -Le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 12) -Le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- 13)-Le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- 14)-Le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 2, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
- 15)-Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- 16)-Le occupazioni di aree cimiteriali;
- 17)-Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 18)-Le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui l'articolo 20 comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi bow-window o simili di carattere stabile;
- 19)-Le occupazioni di suolo pubblico con ponteggio su tutto il territorio comunale effettuate a seguito di interventi edilizi che prevedono il rifacimento/realizzazione dei prospetti.
La durata dell'occupazione di cui sopra, intesa come numero di giorni naturali e consecutivi che decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo, dovrà essere commisurata alla reale durata dei lavori necessari alla realizzazione dei prospetti considerando una durata media di cinque ore lavorative necessarie alla realizzazione di 1 mq di prospetto e sarà calcolata mediante l'utilizzo della seguente formula arrotondata per eccesso all'intero:
$$\text{Durata dei lavori in giorni} = (\text{mq di prospetto da realizzare} \times 5 \text{ ore/mq}) / 8 \text{ ore};$$
- 20)-Le occupazioni del suolo effettuate dalle aziende di Valledolmo con pannello pubblicitario apposto sul contenitore della segnaletica di divieto di sosta e/o passaggio pedonale, da posizionare nel corso principale e

lungo il percorso della processione, per un periodo di 5 anni, sostenendone il costo complessivo di realizzazione (cassonetto in metallo, tabelle in ceramica, pannello pubblicitario, collocazione);

21)-Le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a quindici giorni consecutivi, effettuate da imprese edili operanti nel settore e iscritte in apposito Albo, può essere adottata una procedura abbreviata, denominata Voucher, che prevede la presentazione della concessione, Voucher, al Corpo di Polizia Municipale entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione.

Ogni singola impresa edile effettuerà la richiesta di rilascio dei Voucher, secondo il modello di richiesta allegato, da utilizzare su tutto il territorio Comunale, per una superficie forfettaria massima di mq 10, all'Ufficio Servizio Occupazioni Spazi del Comune, che espleterà la pratica nel termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta stessa. Trascorso tale termine si applicano le tariffe vigenti nel regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il canone dovuto per il rilascio dei Voucher, è pari a zero.

Ad ogni singola impresa saranno concessi un numero massimo di Dieci Voucher.

I voucher hanno validità e possono essere utilizzati entro l'anno solare di presentazione della richiesta.

Se a seguito della presentazione del Voucher, dovessero essere ravvisate delle condizioni ostative all'occupazione del suolo, sarà cura del Corpo di Polizia Municipale, darne atto all'impresa e concordare con la stessa la data di inizio dell'occupazione.

Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere riutilizzata successivamente se accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico.

DEPOSITO CAUZIONALE

1)-Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario, titoli di Stato o fidejussione bancaria o assicurativa qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino; l'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.